



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

**Regolamento per le
concessioni dei loculi e delle
aree cimiteriali
e disposizioni generali relative
ai servizi cimiteriali**

INDICE

art. 1	<i>oggetto</i>	<i>pag. 3</i>
art. 2	<i>competenze</i>	<i>pag. 3</i>
art. 3	<i>responsabilità</i>	<i>pag. 3</i>
art. 4	<i>sepulture</i>	<i>pag. 3</i>
art. 5	<i>previsioni nel piano regolatore cimiteriale</i>	<i>pag. 3</i>
art. 6	<i>sepulture gratuite</i>	<i>pag. 3</i>
art. 7	<i>tumulazioni</i>	<i>pag. 3</i>
art. 8	<i>sepulture a pagamento</i>	<i>pag. 4</i>
art. 9	<i>criteri d'assegnazione</i>	<i>pag. 4</i>
art. 10	<i>intestazione delle concessioni e modalità di stipulazione contratti</i>	<i>pag. 4</i>
art. 11	<i>divieto di speculazione</i>	<i>pag. 5</i>
art. 12	<i>durata delle concessioni</i>	<i>pag. 5</i>
art. 13	<i>diritto di sepoltura</i>	<i>pag. 6</i>
art. 14	<i>manutenzione dei loculi, edicole, sarcofagi, monumenti, lotti terreno</i>	<i>pag. 6</i>
art. 15	<i>termini di costruzione delle opere</i>	<i>pag. 6</i>
art. 16	<i>cessazione della concessione</i>	<i>pag. 7</i>
art. 17	<i>rinuncia alla concessione</i>	<i>pag. 7</i>
art. 18	<i>decadenza della concessione</i>	<i>pag. 7</i>
art. 19	<i>revoca della concessione</i>	<i>pag. 8</i>
art. 20	<i>cessazione della sepoltura</i>	<i>pag. 8</i>
art. 21	<i>esame delle epigrafi</i>	<i>pag. 8</i>
art. 22	<i>polizia del cimitero</i>	<i>pag. 8</i>
art. 23	<i>divieti d'ingresso</i>	<i>pag. 8</i>
art. 24	<i>manifestazioni</i>	<i>pag. 9</i>
art. 25	<i>condotta all'interno del cimitero</i>	<i>pag. 9</i>
art. 26	<i>divieto d'attività commerciali</i>	<i>pag. 9</i>
art. 27	<i>circolazione dei veicoli</i>	<i>pag. 9</i>
art. 28	<i>personale del cimitero</i>	<i>pag. 9</i>
art. 29	<i>servizio di custodia</i>	<i>pag. 10</i>
art. 30	<i>lavori nei cimitero</i>	<i>pag. 10</i>
art. 31	<i>orario e permesso</i>	<i>pag. 10</i>
art. 32	<i>cantiere</i>	<i>pag. 10</i>
art. 33	<i>responsabilità per danni</i>	<i>pag. 11</i>
art. 34	<i>coltivazione di fiori ed arbusti</i>	<i>pag. 11</i>
art. 35	<i>ordine e vigilanza</i>	<i>pag. 11</i>
art. 36	<i>necroforo - custode</i>	<i>pag. 11</i>
art. 37	<i>interratore</i>	<i>pag. 12</i>
art. 38	<i>abrogazione di altre norme</i>	<i>pag. 12</i>
art. 39	<i>concessioni pregresse</i>	<i>pag. 12</i>
art. 40	<i>sepulture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio</i>	<i>pag. 12</i>
art. 41	<i>norme generali</i>	<i>pag. 13</i>
art. 42	<i>entrata in vigore</i>	<i>pag. 13</i>

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni dei loculi cimiteriali e detta le disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

ART. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cosa, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - SEPOLTURE

1. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero comunale, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/1990.
2. Il Sindaco, o suo delegato, sovrintendono alla manutenzione, all'ordine ed alla vigilanza del cimitero che si attua a mezzo dei competenti uffici e/o servizi comunali.
3. Le sepolture nel cimitero comunale di Castellaneta sono gratuite o a pagamento.
4. il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale, che deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura.

ART. 5 - PREVISIONI NEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il piano regolatore cimiteriale previsto dal 4° comma dell'art. 4 e dal D.P.R. n. 285 del 10.9.90, art. 54, deve prevedere distintamente le aree destinate:
 - a) per i campi comunali a sistema di inumazione;
 - b) per le sepolture comunali a sistema di tumulazione (loculi e cellette nel colombario comunale);
 - c) per le sepolture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro);
 - d) per le sepolture private a sistema di tumulazione per famiglia o collettività (cappella).
2. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
3. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare, per ciascuna delle categorie di cui alle lettere c) e d), le superfici delle aree rispettivamente concedibili a privati, stabilendo il costo del pagamento delle tariffe.
4. I viali interni al cimitero devono essere contraddistinti con appositi numeri progressivi o con nomi di fiori e piante.

ART. 6 - SEPOLTURE GRATUITE

1. Le sepolture sono gratuite soltanto per le inumazioni nei campi comuni e nei reparti per indecomposti.

ART. 7 -TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

ART. 8 - SEPOLTURE A PAGAMENTO

1. Il costo di concessione dei loculi, ossari o lotti di terreno è stabilito dal Consiglio Comunale.

ART. 9 - CRITERI D'ASSEGNAZIONE

- A. Di norma i loculi devono essere assegnati, in via prioritaria, soltanto ai familiari di persone decedute, seguendo l'ordine cronologico del decesso ed a seguito di presentazione di apposita istanza.
- B. I congiunti non deambulanti del defunto entro il primo grado (genitori o figli), hanno priorità, in sede di assegnazione, nella scelta di loculi posti in 1^a e 2^a fila partendo dal basso. A tal fine almeno il 5% dei loculi di nuova costruzione sono da riservarsi a tali soggetti.
- C. I restanti loculi possono essere assegnati ai soggetti, più anziani di età, che abbiano presentato domanda per la concessione del loculo a seguito di pubblicazione, all'Albo Pretorio comunale e nei soliti luoghi destinati all'affissione, oltre che sul sito Internet del Comune, di apposito specifico Avviso pubblico.

Il manifesto dovrà essere affisso per un periodo non inferiore a giorni 30 (trenta).

Alla scadenza della pubblicazione si procederà, a cura di apposita commissione nominata dal Sindaco, alla elaborazione di una graduatoria stilata esclusivamente tenendo conto della data di nascita del richiedente.

Nel caso residuino loculi non assegnati, si potrà procedere all'assegnazione di loculi contigui o sottostanti o sovrastanti in favore del coniuge del richiedente, sempre tenuto conto della graduatoria prima menzionata.

- D. Nel cimitero Comunale di Castellaneta debbono essere ricevute:
 1. salme di persone morte nel territorio del Comune di Castellaneta, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione;
 2. salme delle persone morte fuori del Comune di Castellaneta, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 3. salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Castellaneta;
 4. salme di persone non residenti in vita nel Comune di Castellaneta e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 5. ***"Le salme di persone nate e residenti per almeno 5 anni nel Comune di Castellaneta e dei loro coniugi. La concessione è subordinata all'effettiva disponibilità dei loculi"***;
 6. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
 7. I resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 10 - INTESTAZIONE DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI STIPULAZIONE CONTRATTI

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture per famiglie e collettività (cappelle, sarcofagi, edicole di famiglia, ecc.).
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, ossari).
4. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del corrispettivo previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) il/i concessionario/i;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
7. L'originale dell'atto di concessione deve essere sottoscritto in calce dal/i concessionario/i in segno di piena ed incondizionata accettazione.
 8. Il Funzionario responsabile provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ART. 11 - DIVIETO DI SPECULAZIONE

1. Non possono essere rilasciate concessioni a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
2. Il concessionario che faccia oggetto di lucro o di speculazione delle sepolture concesse è punito con la sanzione della revoca immediata della concessione senza alcun diritto di rimborso delle somme versate. Tale sanzione è applicata dal funzionario responsabile.
3. E' vietato al concessionario di un'area cimiteriale destinata a costruzione privata per tumulazione o ad inumazione collettiva vendere o affittare anche parte dei loculi, delle cellette, delle fosse o parte della costruzione, pena la nullità di diritto dell'atto di compravendita o di affitto.
4. Le concessioni per l'uso delle aree per la costruzione di sepolcri privati a sistema di tumulazione individuale o collettiva, dei loculi e delle cellette dei colombari comunali non sono mai trasferibili a terzi, pena la nullità di diritto dell'atto di trasferimento.

ART. 12 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. ***Le concessioni cimiteriali a pagamento sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.***

2. ***LE CONCESSIONI SI DISTINGUONO IN:***

- Loculi per adulti;
- Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.

Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall' art. 86 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 e, quindi, gli eredi aventi diritto potranno acquistare un loculo ossario per tumularvi i resti mortali, o tumulare gli stessi in vecchi loculi di loro concessione.

Allo scadere della concessione, se il concessionario o gli eredi del concessionario non intendessero provvedere al rinnovo previo pagamento dei relativi oneri, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma al campo comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975, e per le concessioni novantanovennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate per un periodo minimo di cinque anni e raccogliere poi i resti mortali in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma, per consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

3. ***Le Concessioni cimiteriali per le quali alla data di entrata in vigore della presente norma regolamentare, sia prevista una durata inferiore a quella stabilita nel primo comma potranno, a richiesta, essere assoggettate allo stesso periodo di validità (99 anni) senza oneri, distinguendo altresì:***

- Edicola di famiglia;
- Sarcofagi;
- Loculi ossario;

- Eventuali aree per inumazioni di famiglia;
- Eventuali lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.

ART. 13 - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita soltanto, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, (genitori, avi paterni e materni), del coniuge, dei figli, dei suoceri, dei generi, delle nuore, dei nipoti, intendendosi per nipoti i figli dei figli.
Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
La tumulazione è altresì estesa agli zii, alle zie ed ai collaterali fino al III° grado, sempre che sia dimostrato che gli stessi, all'atto del decesso, convivevano con la famiglia del concessionario e previo consenso scritto dagli eventuali comproprietari della tomba o edicola o monumento di famiglia.
2. Il diritto di sepolcro è considerato dal Comune cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il IV° grado.
Il diritto su detto sepolcro è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.
3. I concessionari, d'edicole, loculi, sarcofagi, monumenti ecc. potranno apporvi lapidi, croci, presentando però prima i relativi progetti al Comune che li sottoporrà all'esame del competente ufficio tecnico.
4. Nei colombari non potranno collocarsi che lapidi in marmo della forma, dimensione e colore stabilito.
5. Si dovrà curare che non si sia recato incomodo ai passaggi e alle scale avanti i colombari stessi con oggetti sporgenti dai medesimi.

ART. 14 - MANUTENZIONE DEI LOCULI, EDICOLE, SARCOFAGI, MONUMENTI, LOTTI TERRENO

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato in ogni loro parte le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Funzionario responsabile stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ART. 15 - TERMINI DI COSTRUZIONE DELLE OPERE

1. Le concessioni in uso di aree per le costruzioni di cappelle, edicole, sarcofagi, monumenti impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 12 (dodici) mesi dall'atto di concessione ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini perentori di seguito indicati da riportare nella relativa concessione edilizia.
2. Il Funzionario responsabile rilascia la concessione a costruire nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
3. Nell'atto di concessione è definito il numero dei loculi per la tumulazione di salme ed il numero delle cellette ossario, queste ultime almeno pari al doppio dei loculi, di cui la cappella deve disporre.

4. La concessione è notificata al destinatario ai sensi di legge facendosi rilasciare apposita ricevuta sulla copia del Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'inizio dei lavori per la costruzione del sepolcro deve avvenire entro un anno dalla data di ricevimento della concessione.
6. La costruzione del sepolcro deve essere completata entro dodici mesi dalla data di inizio lavori, pena la decadenza dalla concessione d'uso dell'area o dall'autorizzazione a costruire.
7. La costruzione della cappella di famiglia o per collettività deve essere iniziata entro un anno dalla data di ricevimento della concessione ed ultimata entro due anni dalla data di inizio, pena la decadenza dalla concessione d'uso dell'area e dall'autorizzazione a costruire e l'incameramento della cauzione, prestata per risarcire eventuali danni alle strutture cimiteriali comunali o private o inadempienze, di importo pari alla metà delle tariffe in vigore.

ART. 16 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 17 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. La rinuncia alla concessione è possibile soltanto quando l'area per inumazione o la sepoltura non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di salme ovvero si siano rese libere per il trasferimento delle salme in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.
2. La rinuncia alla concessione di cui al precedente 1° comma dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:
 - a) del 90%, nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro il termine utile per la presentazione del progetto di costruzione, di cui al 1° comma del precedente art. 15;
 - b) dell'80%, nell'ipotesi che la costruzione del sepolcro non sia ultimata ovvero la costruzione della cappella non sia iniziata entro i termini rispettivamente previsti dal 5° e 6° comma del precedente art. 15.

In tali casi il concessionario ha diritto anche al rimborso del deposito cauzionale.

Per le eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il dovere di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Funzionario responsabile. La mancata asportazione nel predetto termine comporta la demolizione da parte del Comune con incameramento della quota di tariffa da rimborsare a copertura delle spese.

Con deliberazione della Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle opere edilizie dal concessionario ad un terzo, comunque seguendo l'ordine cronologico delle eventuali richieste, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione e si impegni ad ultimare le opere nel relativo termine previsto dall'art. 15.

3. La rinuncia alla concessione del loculo o della celletta di proprietà del Comune entro un anno dal rilascio della concessione e purché non si sia data accoglienza alla salma o all'urna dà diritto al rimborso del 80% della tariffa pagata.

ART. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal funzionario responsabile nei seguenti casi:
 - a) quando non sia presentato il progetto per la costruzione entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 15;
 - b) quando i lavori di costruzione della sepoltura non siano ultimati nei rispettivi termini previsti dai commi 5° e 6° dell'art. 15;
 - c) quando nelle sepolture sono accolte salme di persone non aventi il diritto al seppellimento, senza il permesso del Sindaco;
 - d) quando delle sepolture si faccia oggetto di lucro o speculazione;
 - e) quando non si adempie all'ordinanza sindacale con cui si ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria che possa mettere in pericolo la staticità dell'immobile o per altri motivi di natura igienico sanitaria;

- f) quando non vi siano più eredi del concessionario.
2. La determinazione dichiarativa della decadenza è notificata al concessionario o ad almeno uno dei suoi eredi e, nel caso di irreperibilità degli stessi, a mezzo pubblicazione contemporanea, per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune e all'albo cimiteriale.
 3. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nella piena, legittima disponibilità materiale dell'area cimiteriale, che può essere concessa ad altri.
 4. Qualora sull'area insista un'opera edilizia, il concessionario dell'area ha il diritto di asportare le cose mobili di sua proprietà, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal funzionario responsabile. Se nelle sepolture sono custodite salme, il predetto termine deve decorrere dalla data della prescritta esumazione o estumulazione; mentre, se sono custodite urne cinerarie, queste sono traslate in cellette di proprietà comunale, a cura e spese del richiedente.
 5. Se il titolare non presenta, entro un anno dalla data di notifica della determinazione di decadenza, istanza per demolire la sepoltura o asportarne i materiali risultanti, perde questo diritto e può chiedere solo al Comune di acquistare la proprietà delle opere realizzate al prezzo determinato dall'ufficio Tecnico comunale.
 6. Le sepolture acquisite dal Comune possono essere utilizzate con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei loculi e delle cellette di proprietà comunale ovvero cedute in concessione per non oltre 99 anni a privati che devono corrispondere il prezzo dell'area vigente al momento e il predetto valore economico delle opere edilizie.

ART. 19 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale.
2. In tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente a cura del Comune.

ART. 20 - CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
2. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ART. 21 - ESAME DELLE EPIGRAFI

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui la salma, o i resti mortali, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti.

ART. 22 - POLIZIA DEL CIMITERO

1. L'orario d'apertura e chiusura del Cimitero Comunale è il seguente:

Apertura:

tutti i giorni, feriali e festivi alle ore 8,00;

Nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto, l'apertura è anticipata alle ore 7,00;

La **chiusura**, è regolata dagli orari come sotto stabilito:

Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio alle ore 17,00;

Marzo - Aprile - Settembre - Ottobre - alle ore 18,00;

Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - alle ore 19,00;

2. Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.

ART. 23 - DIVIETI D'INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso nei cimiteri Comunali:
 - a. alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;

- b. alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c. ai questuanti e alle persone conducenti cani o altri animali;
 - d. Ai fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da adulti.
2. I trasgressori verranno sanzionati ai sensi del D.P.R. n. 285/1990 e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia penale.

ART. 24 - MANIFESTAZIONI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

ART. 25 - CONDOTTA ALL'INTERNO DEL CIMITERI

1. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo. In particolare **è vietato**:
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ceri, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori degli appositi cestì;
 - calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - consumare cibi e bevande;
 - danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
 - collocare vasi e fiori a terra lungo le costruzioni dei colombari.
2. I predetti divieti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve le attività debitamente autorizzate.

ART. 26 - DIVIETO D'ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Nell'interno del cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ART. 27 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Nell'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel cimitero.
2. Per i materiali, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
3. In tal caso, possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

ART. 28 - PERSONALE DEL CIMITERIO

1. Il personale del cimitero è tenuto alla scrupolosa osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Il personale è tenuto, altresì:
- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto **è vietato**:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte dei visitatori o di ditte e/o imprese di pompe funebri;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività relative ai servizi cimiteriali, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 29 - SERVIZIO DI CUSTODIA

- 1. Al cimitero comunale è assicurato un servizio di custodia.
- 2. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. Ha in consegna ed aggiorna un apposito registro, in duplice esemplare, previamente vidimato su ogni pagina dal Sindaco, sul quale giornalmente iscrive:
 - a) le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, in numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 3. I registri di cui al precedente comma sono esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 4. Un esemplare dei predetti registri è consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del custode.

ART. 30 - LAVORI NEL CIMITERO

- 1. Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.-
- 2. Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.-
- 3. Non sono consentiti lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 25 ottobre al 5 novembre d'ogni anno; la terra e i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori o ammassati nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici competenti.

ART. 31 - ORARIO E PERMESSO

- 1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro da eseguirsi da parte dei privati, direttamente o a mezzo di imprese, possono essere svolti all'interno del cimitero soltanto durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e con assunzione diretta di responsabilità per danni o altro da parte del concessionario,, ad eccezione dei giorni festivi.
- 2. Tutti i lavori devono essere sospesi dal 1° all'8 novembre, salvo quelli indilazionabili per dare sepoltura.
- 3. L'ufficio Tecnico comunale comunica al custode del cimitero quando i lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del Direttore dei lavori.

ART. 32 - CANTIERE

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione.
2. E' vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico, presso gli uffici preposti dal Comune.
3. All'interno del cimitero possono essere depositate soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili già lavorati, necessari per i lavori giornalieri.
4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e continua pulizia dei luoghi circostanti. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati fuori dal Cimitero nella discarica pubblica autorizzata.
5. E' fatto obbligo al concessionario e all'impresa di ripulire e ripristinare quotidianamente il terreno o il luogo danneggiato.
6. Il custode del cimitero ha il potere di dare ordini affinché le misure predette siano rispettate.
7. Il Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.
8. Nel cimitero possono essere introdotti, lungo i percorsi consentiti, veicoli a motore per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del custode.

ART. 33 - RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il concessionario e l'impresa sono responsabili dei danni cagionati a terzi, sollevando da ciò il Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

ART. 34 - COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi.
3. Tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
4. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

ART. 35 - ORDINE E VIGILANZA

1. All'ordine e vigilanza del cimitero Comunale, provvede il personale in servizio presso tali strutture.

ART. 36 - NECROFORO - CUSTODE

1. Il necroforo - custode è un dipendente comunale di ruolo.
2. Egli provvede all'apertura, alla chiusura e alla sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario di apertura al pubblico.
3. Spettano al necroforo - custode, oltre quanto previsto da norme legislative e regolamentari, le seguenti mansioni:
 - a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) tenere aggiornato il registro, in triplice esemplare, delle inumazioni e delle tumulazioni;
 - c) attendere alla sorveglianza dei cadaveri deposti nella sala di osservazione;
 - d) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

- e) assistere e sorvegliare, insieme al Dirigente sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
 - f) assistere agli incaricati delle autopsie eseguite nel cimitero;
 - g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - h) sorvegliare che i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture siano eseguiti dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;
 - i) comunicare immediatamente al Sindaco ed al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
 - l) coadiuvare l'interratore.
4. Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il custode trasmette all'ufficio di Stato Civile una copia del registro in cui sono annotate le inumazioni e le tumulazioni riferite all'anno precedente.
5. Entro il mese di maggio di ogni anno, il custode redige un elenco, da trasmettere all'ufficio Tecnico comunale, degli attrezzi di cui ha bisogno e dei lavori occorrenti ai beni comunali ed alle sepolture private.

ART. 37 - INTERRATORE

1. All'interratore sono assegnate le seguenti mansioni:
- a) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e deporvi le salme nei campi comuni;
 - b) provvedere alle esumazioni nei campi comuni;
 - c) provvedere alle tumulazioni ed estumulazioni;
 - d) provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;
 - e) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati ed a bruciare i rifiuti speciali presso l'inceneritore se previsto;
 - f) provvedere alla pulizia ed alla nettezza degli spazi ed aree pubblici all'interno del cimitero e di quelli esterni di accesso allo stesso;
 - g) alla cura degli alberi e delle piante esistenti nei predetti spazi ed aree.

ART. 38 - ABROGAZIONE DI ALTRE NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari vigenti precedentemente.
2. Le concessioni di loculi perpetue e quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 60 anni dalla tumulazione dell'ultima salma quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
- grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune con contestuale impossibilità di ampliamento del cimitero o costruzione di altro cimitero;
 - quando la sepoltura – loculo o cappella privata – risulti in stato di evidente abbandono per incuria o per mancanza degli aventi diritto.
3. La revoca è preceduta da pubblici manifesti, da affiggersi all'Albo Pretorio comunale e all'Albo del cimitero, nonché in luoghi pubblici, con i quali il Sindaco avverte gli eventuali eredi che ove non provvedano entro un congruo tempo all'esumazione o estumulazione delle salme e alla demolizione e trasporto dei residui materiali edili, vi provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese.
4. Qualora gli eredi non provvedano alla demolizione della costruzione, il Comune ha la facoltà di riutilizzarla in concessione o demolirla e dare in concessione l'area.

ART. 39 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione stessa, il regime indicato nell'atto di concessione stesso

ART. 40

SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del funzionario responsabile di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.
5. Per le istanze di esumazioni, estumulazioni, tumulazioni e traslazioni di salme da effettuarsi in loculi o cappelle gentilizie di "vecchia costruzione", al fine di accertare il diritto d'uso del sepolcro così come disciplinato dall'art. 93, comma 1, del DPR 285/1990, ove non sia possibile acquisire copia della concessione, è ammessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei modi di legge **"a seguito della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai congiunti e/o eredi del defunto tumulato nel loculo oggetto di dichiarazione, si procederà al rilascio di una nuova concessione quarantennale per l'utilizzo del loculo con pagamento del 50% del costo di concessione del momento"**.
6. La dichiarazione sarà ammessa esclusivamente in relazione alla effettiva presenza nel loculo di salme o di resti mortali di cui al citato art. 93, comma 1, e dovrà riportare ogni elemento utile alla individuazione del loculo (denominazione della costruzione, numero e/o fila) e del defunto (dati anagrafici e data di morte) nonché ogni altra indicazione che il funzionario preposto riterrà necessaria all'accertamento dei requisiti. **"La dichiarazione sarà ammessa anche nel caso che il loculo sia vuoto a seguito di trasferimento di salma o resti mortali in altro loculo o cappella o cimitero di altro Comune. Per loculi o cappelle gentilizie di "vecchia costruzione" devono intendersi tutte le costruzioni antecedenti ai più recenti manufatti solitamente denominati: Costruzione GAUDINO – Costruzione RESTA PIETRO – Costruzione MAIORINO – Costruzione EX NOVO – Costruzione RIZZI FRANCESCO."**

art. 40 bis

SEPOLTURE DI CITTADINI INDIGENTI IN LOCULI DI PROPRIETÀ COMUNALE

1. **"Nel caso di tumulazione temporanea in loculi di proprietà comunale e per quelli assentiti dal Sindaco per casi eccezionali ed urgenti, ovvero per cittadini residenti indigenti (art. 9, lettera D, comma 1,2 e 3) e previa relazione dei servizi sociali, nel caso in cui i congiunti e parenti entro il 4° grado non avanzino alcuna richiesta di concessione onerosa di altri loculi, l'Amministrazione comunale è autorizzata alla esumazione della salma ed al trasferimento dei resti in ossario, trascorso il termine necessario di 25 anni dalla tumulazione"**.

ART. 41 - NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono tutte le norme contenute dal D.P.R. 285 del 10.9.90, nonché quelle del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265 e R.D. 9.7.39, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

CRONO commissario Straordinario N. DEL

(A cura dell'istruttore)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO

Approvazione del regolamento comunale per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORIA EFFATTUATA DA

SETTORE _____ 1° _____

UFFICIO _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ACQUISITO:

In data 05.03.2007 Firmato da _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ACQUISITO:

In data _____ Firmato da _____

IL RESPONSABILE

DATA 05.03.2007 Firma

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.sa Paola GALEONE

UFFICIO SEGRETERIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA

INVIATA / RINVIATA ALL'UFFICIO PER:

AD INIZIATIVA DEL:

() UFFICIO

Data

Firma per ricevuta

() POPOLARE prot. n. del

() APPROVATA

con deliberazione n. del ora

dichiarata immediatamente eseguibile (SI) (NO)

IL SEGRETARIO GENERALE

Proposta del Responsabile della 1^a Area dott. Giovanni Sicuro

OGGETTO: Approvazione del regolamento per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali

Premesso:

- che il D.P.R. n. 285 del 10.9.90 ha dettato norme a valenza generale per la disciplina della polizia mortuaria;
- che questo Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 27.03.1991 avente ad oggetto "Recepimento D.P.R. n. 285 del 10.09.1990" vistata per presa d'atto al n. 4468 del 03.05.1991 dalla Sez. Provinciale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto, ha inteso recepire il regolamento nazionale in materia;

Considerato che tale regolamento non contiene alcuna disciplina circa la durata delle concessioni cimiteriali che continua ad essere stabilita in 99 (novantanove) anni per ogni tipologia di concessione;

Atteso che tale durata contrasta con la necessità di disporre, a rotazione, in un tempo più breve di loculi per la tumulazione di salme senza dover ricorrere continuamente a nuove costruzioni di loculi, oramai difficili anche da attuare attesa la mancanza di spazi nel cimitero comunale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare norme specifiche riguardanti principalmente la durata delle concessioni cimiteriali e le modalità di assegnazione di loculi, lotti ed aree cimiteriali;

Dato atto che è stato predisposta la bozza di regolamento comunale per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni relative ai servizi cimiteriali che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale;

Si propone:

1. di approvare il Regolamento per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali, che si compone di n. 42 articoli, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ed urgente, ai sensi dell'art. 134, C. 4. D. Lgs. N. 267/2000.

Castellaneta, 05.03.2007

Il Funzionario Responsabile 1^ Area
dott. Giovanni Sicuro

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato;

Il Funzionario Responsabile 3^ Area
Arch. Pasquale Dalò

IL COMMISSARIO Straordinario

Vista la relazione e proposta che precede a firma del Responsabile del Servizio

Ritenuto dover accogliere la proposta succitata e farla propria per i motivi tutti esposti in essa;

Dato atto che la proposta oggetto della presente è pervenuta debitamente corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica resa dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, art. 42,

D E L I B E R A

di accogliere e far propria la proposta del Responsabile del Servizio dott. Giovanni Sicuro indicata in premessa ed espressamente di:

1. di approvare il Regolamento per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali, che si compone di n. 42 articoli, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. disporre la pubblicazione del presente regolamento all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet per la durata di gg. 15, ai fini dell'entrata in vigore delle norme in esso contenute;
3. trasmettere copia del presente atto all'Ufficiale di Stato Civili, ai Funzionari Responsabili della 3^ Area Tecnica e 5^ Area Polizia Municipale – Servizi alla Città, ciascuno per quanto di competenza;
4. di abrogare tutti i Regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
5. di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ed urgente, ai sensi dell'art. 134, . C. 4. D. Lgs. N. 267/2000.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____

N. _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al _____

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 62 del 04.04.2007

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali

L'anno duemilasette, addì quattro del mese di aprile, alle ore _____, nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario dott.sa Paola Galeone, con l'assistenza del Vice Segretario dott. Giovanni Sicuro.

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile della 3^ Area arch. Pasquale Dalò ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile 3^ Area
arch. Pasquale Dalò

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Economico –Finanziario
dott.sa Francesca Capriulo

Proposta del Responsabile della 1^ Area dott. Giovanni Sicuro

OGGETTO: Approvazione del regolamento per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali

Premesso:

- che il D.P.R. n. 285 del 10.9.90 ha dettato norme a valenza generale per la disciplina della polizia mortuaria;
- che questo Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 27.03.1991 avente ad oggetto "Recepimento D.P.R. n. 285 del 10.09.1990" vistata per presa d'atto al n. 4468 del 03.05.1991 dalla Sez. Provinciale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto, ha inteso recepire il regolamento nazionale in materia;

Considerato che tale regolamento non contiene alcuna disciplina circa la durata delle concessioni cimiteriali che continua ad essere stabilita in 99 (novantanove) anni per ogni tipologia di concessione;

Atteso che tale durata contrasta con la necessità di disporre, a rotazione, in un tempo più breve di loculi per la tumulazione di salme senza dover ricorrere continuamente a nuove costruzioni di loculi, oramai difficili anche da attuare attesa la mancanza di spazi nel cimitero comunale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare norme specifiche riguardanti principalmente la durata delle concessioni cimiteriali e le modalità di assegnazione di loculi, lotti ed aree cimiteriali;

Dato atto che è stato predisposta la bozza di regolamento comunale per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni relative ai servizi cimiteriali che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale;

Si propone:

3. di approvare il Regolamento per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali, che si compone di n. 42 articoli, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ed urgente, ai sensi dell'art. 134, C. 4. D. Lgs. N. 267/2000.

Castellaneta, 05.03.2007

Il Funzionario Responsabile 1^ Area
dott. Giovanni Sicuro

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato;

Il Funzionario Responsabile 3^ Area
Arch. Pasquale Dalò

IL COMMISSARIO Straordinario

Vista la relazione e proposta che precede a firma del Responsabile del Servizio

Ritenuto dover accogliere la proposta succitata e farla propria per i motivi tutti esposti in essa;

Dato atto che la proposta oggetto della presente è pervenuta debitamente corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica resa dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, art. 42,

D E L I B E R A

di accogliere e far propria la proposta del Responsabile del Servizio dott. Giovanni Sicuro indicata in premessa ed espressamente di:

6. di approvare il Regolamento per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali, che si compone di n. 42 articoli, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. disporre la pubblicazione del presente regolamento all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet per la durata di gg. 15, ai fini dell'entrata in vigore delle norme in esso contenute;
8. trasmettere copia del presente atto all'Ufficiale di Stato Civili, ai Funzionari Responsabili della 3^ Area Tecnica e 5^ Area Polizia Municipale – Servizi alla Città, ciascuno per quanto di competenza;
9. di abrogare tutti i Regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
10. di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ed urgente, ai sensi dell'art. 134, C. 4. D. Lgs. N. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL VICE SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal _____ al. _____ (registro Albo Pretorio n. _____) e pertanto per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.sa Ivana PELUSO)

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ è stata trasmessa in copia alla Prefettura in data _____ (Art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/00);

☐ è stato chiesto l'invio al controllo del Difensore Civico in data _____ (Art. 127 D.Lgs. 267/00);

• è esecutiva il _____ perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☐ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.sa Ivana PELUSO)



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

CRONO consiglio Comunale N. DEL

(A cura dell'istruttore)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 04.04.2007: Regolamento comunale per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali. Integrazione

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORIA EFFATTUATA DA

SETTORE _____

UFFICIO _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ACQUISITO:

In data 22.08.2007 Firmato da _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ACQUISITO:

In data _____

Firmato da _____

IL RESPONSABILE

DATA 22.08.2007 Firma

CONSIGLIO COMUNALE

NOTE

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA

AD INIZIATIVA DEL:

INVIATA / RINVIATA ALL'UFFICIO PER:

() UFFICIO

Data

Firma per ricevuta

() POPOLARE prot. n. del

() APPROVATA

con deliberazione n. del ora

dichiarata immediatamente eseguibile (SI) (NO)

IL SEGRETARIO GENERALE

Proposta di deliberazione
Organo deliberante: Consiglio Comunale;
Funzionario proponente: dr. Giovanni Sicuro.

Al Sindaco

S E D E

Al Presidente del Consiglio Comunale

S E D E

Al Segretario Generale

S E D E

Oggetto: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 04.04.2007: Regolamento comunale per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali. Integrazione

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 04.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali."

Visto l'art. ART. 12 - DURATA DELLE CONCESSIONI, commi 1 e 2, del predetto regolamento che testualmente recitano:

3. *Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere quarantennali o novantanovennali rinnovabili.*

4. *LE CONCESSIONI QUARANTENNALI SI DISTINGUONO IN:*

- *Loculi per adulti;*
- *Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.*

Evidenziato che:

- con deliberazione n. 112 del 24.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di n. 215 loculi cimiteriali, in variante al vigente piano regolatore cimiteriale nella zona posta a nord-est del cimitero tra le due file cappelle gentilizie di antica costruzioni;
- che con determinazione dirigenziale n. 34 del 20.01.2005 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei predetti loculi cimiteriali;
- che per la concessione dei loculi di che trattasi, in esecuzione della determinazione 3^a Area n. 418 del 08.09.2005 "Approvazione procedure di assegnazioni loculi cimiteriali", a seguito di bando pubblicato in data 26.04.2005 e di sorteggio pubblico in data 22.09.2005, è stata adottata la determinazione n. 460 del 27.09.2005 avente ad oggetto: "Preso d'atto verbale di assegnazione loculi cimiteriali a seguito di pubblico sorteggio ed approvazione schema di preliminare di contratto di concessione";
- che tale schema di contratto preliminare di concessione, all'art. 1 reca testualmente la dicitura "concessione novantanovennale"
- che con determinazione n. 551 del 14.11.2005, avente ad oggetto " Rettifica determina dirigenziale n. 460 del 27.09.2005 in relazione allo schema di preliminare di contratto di concessione", è stata disposta l'eliminazione dell'art. 4 contenuto nello schema del preliminare del contratto di concessione, lasciando inalterato la restante parte;
- che tale schema del preliminare del contratto di concessione è stato sottoscritto dagli aventi diritto, che hanno provveduto al versamento del canone di concessione richiesto.

Atteso, pertanto, che la durata delle concessioni di loculi prevista dall'art. 12 del vigente regolamento delle concessioni è in aperto contrasto con la durata della concessione di loculi cimiteriali prevista nello schema del preliminare del contratto di concessione approvato con determinazione n. 460/2005 e che è sorto il diritto per i concedenti alla più lunga durata prevista dal preliminare di contratto di concessione già sottoscritto

Considerato che è necessario procedere con urgenza alla stipula dei contratti di concessione con i soggetti individuati nella determinazione 3^a Area n. 460/2005, avendo gli stessi già provveduto al versamento integrale delle somme dovute a titolo di canone concessorio;

Si propone:

- a) di integrare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62/2007 con il seguente ulteriore articolo:

Art. 43 Norma transitoria

In deroga a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento comunale circa la durata delle concessioni per loculi per adulti e Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti in quaranta anni e solo relativamente alle concessioni di loculi cimiteriali relative all'intervento progettuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 24.11.2003, attesa l'intervenuta approvazione di schema preliminare del contratto di concessione giusta determinazione 3^ Area n. 460 del 27.09.2005, la durata delle concessioni è stabilita in novantanove anni.

Castellaneta, 22.08.2007

Il Funzionario Responsabile 1^ Area
dott. Giovanni Sicuro

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato;

Il Funzionario Responsabile 3^ Area
Arch. Pasquale Dalò